

TI_GERICHTE 36.2024.22 vom 30. August 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2024.22

FR: TI_GERICHTE 36.2024.22 du 30 août 2024

IT: TI_GERICHTE 36.2024.22 del 30 agosto 2024

Erwägungen

E. 1

La vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è complessa a livello d'istruttoria o per la valutazione delle prove sicché il TCA può decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDATA I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si veda Ivano Ranzanici : La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per l'importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015 dell'11 novembre 2015, l'Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l'art. 30 cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Nell'organizzazione dei Tribunali i cantoni gioiscono di competenza, e, quando un Cantone consideri composizioni alternative per la medesima materia a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto (ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l'entità dei valori in gioco), l'intervento di controllo dell'autorità giudiziaria superiore deve avvenire con doverosa cautela. Nel caso in esame il tema sottoposto all'esame e al giudizio di questa Corte (sussistenza di un ritardo nell'istruire ed evadere una serie di domande ed evadere richieste dell'assicurato riferite al rimborso di prestazioni e comunque, in ultima analisi, nell'emanare una decisione) non è nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA reperibili sul sito: sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del 27 aprile 2020 o la STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 rispettivamente la

STCA 36.2021.3 del 12 febbraio 2021 e 36.2021.44 del 1 ottobre 2021. L'aspetto della denegata rispettivamente della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e oggetto di vasta giurisprudenza federale, approfonditamente analizzato anche dalla più importante dottrina (per tutti si veda L. Meyer, *Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV*, Tesi Berna 1985). Il presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente. L'esame della documentazione prodotta, costituisce compito che, manifestamente, può essere svolto adeguatamente anche da un giudice unico così come l'analisi del tema relativo all'esistenza o meno di un ritardo o di omissioni da parte della Cassa. Questo in particolare per l'esito di questa procedura alla luce dell'evasione delle richieste (in quanto ricevibili) dell'assicurato da parte dell'assicuratore. nel merito

E. 2

Lo scritto del 10 giugno 2024 inoltrato al TCA da RA 1 per conto di RI 1 è stato recepito quale ricorso per denegata/ritardata giustizia, alla luce del suo contenuto (in particolare con la censura di non avere ricevuto risposta da CO 1 in merito alle sue numerose richieste di spiegazioni inviate tra novembre 2021 e aprile 2023 sui crediti vantati dalla Cassa malati per premi e partecipazioni ai costi), rispettivamente per l'assenza di una impugnativa di una decisione resa su opposizione da parte dell'assicuratore. 3. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGa, può essere formulato ricorso se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. L'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) riprende il medesimo concetto, affermando che il ricorso può essere presentato se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante una domanda dell'assicurato, non emani una decisione o una decisione su opposizione rispettivamente su reclamo. 4. Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e dall'art. 6 par. 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l'autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 5.1, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; DTF 131 V 407 consid. 1.1 e riferimenti ivi menzionati). Nella sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, al considerando 5.1 l'Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza. Nella STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è, inoltre, così espresso: " (...) 3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]). 3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)". In caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia, l'oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l'emanazione dell'atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022, consid. 4.2 pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2). 5. In casu si deve constatare, come rilevato nei fatti, che le domande e richieste formulate da RI 1 con il ricorso del 10 giugno 2024 (richieste e domande afferenti: il pagamento dei premi LAMal e di partecipazioni ai costi dal 2021 in poi, la diminuzione del debito di cui al precetto esecutivo n. _____, il rimborso da parte del Servizio prestazioni complementari di partecipazioni ai costi indebitamente percepite dalla sua Cassa malati nella misura di CHF 445,80, la mancata emanazione di conteggi di partecipazione ai costi per diverse spese mediche che egli ha già saldato e il rimborso dell'eccedenza di CHF 32,10 per i premi LAMal da gennaio a giugno 2024) sono tutte state evase in pendenza di causa. CO 1 ha analizzato e dato seguito alle pretese del ricorrente. La Cassa malati resistente ha riconosciuto di essere sia debitrice di alcuni importi nei confronti del ricorrente e rileva di averglieli nel frattempo almeno in parte versati, ha indicato di essere ancora creditrice di alcuni importi, come indicato dall'assicurato medesimo, trasmettendogli le relative polizze per il pagamento. Per il tema del bonifico da parte del Servizio PC della Cassa di compensazione direttamente alla Cassa malati delle partecipazioni ai costi delle spese di malattia dell'assicurato, la Cassa malati ha specificato come spetti all'assicurato chiedere

all'amministrazione cantonale di versare direttamente sul suo conto, e non più in favore di CO 1, le prestazioni che gli spettano. 6. Anche senza la formale emanazione di una o più decisioni, l'assicuratore ha dato seguito alle richieste dell'assicurato procedendo a versare i rimborsi evocati nelle considerazioni di fatto, specie l'importo di CHF 152,10, cui si aggiungono i versamenti intervenuti pendente causa (CHF 3,50, CHF 14,45, CHF 36,50 e CHF 4,70) a titolo di riversamento delle partecipazioni legali rimborsate dal Servizio PC, rispettivamente ha evaso la richiesta di pagamento di altri importi (CHF 87,90) come pure ha proceduto all'annullamento di una procedura esecutiva senza carico al ricorrente delle relative spese. La Cassa malati ha tacitato integralmente le pretese dell'assicurato sollevate il 10 giugno 2024. In effetti il ricorrente, dopo che una prima parte delle sue censure era già stata evasa dalla Cassa resistente con la risposta di causa, non ha più sollevato alcuna obiezione a seguito dell'ultima comunicazione del 29 luglio 2024 con cui la Cassa malati ha liquidato anche le pretese restanti, insorte sia precedentemente l'inoltro del ricorso sia pendente causa. Da ciò deriva che la controversia relativa alla posizione debitoria/creditoria economica dell'assicurato è stata risolta con procedura semplificata (art. 51 cpv. 1 LPG) e la causa divenuta priva d'oggetto. La procedura può quindi essere stralciata dai ruoli (STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011, consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2021.49 del 27 settembre 2021; STCA 42.2021.31 del 14 giugno 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020) senza carico di tasse e spese che permangono a carico dello Stato. 7. Pendente causa la curatrice ha chiesto al Tribunale di imporre alla Cassa malati di restituirgli sistematicamente i rimborsi che quest'ultima dovesse ancora ricevere dalla Cassa cantonale di compensazione a seguito della trattazione dei conteggi di prestazione che l'assicurato invierà regolarmente al Servizio prestazioni complementari per ottenere il rimborso della quota parte del 10% a suo carico (art. 14 cpv.1 lett. g LPC). Questa domanda, sulla cui ricevibilità non occorre disquisire, non ha fatto oggetto di alcuna decisione da parte della Cassa visti i tempi della sua presentazione. È indubbio che non possa essere ritenuto, a carico dell'assicuratore sociale contro le malattie, una denegata o ritardata giustizia nell'evadere questa richiesta visti i tempi della sua formulazione. Su questo aspetto il ricorso deve, conseguentemente, essere respinto. In merito al tema dell'informazione alla Cassa cantonale di compensazione da parte dell'assicuratore malattia si rinvia all'art. 22a LCAMal, ed in genere al Capitolo II "Comunicazioni", Sezione I "Comunicazioni dagli assicuratori al Cantone" della LCAMal ed alle norme relative previste nel RegLCAMal. 8. La curatrice del ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per CHF 200 (4 ore a CHF 50) a fronte del lavoro svolto per fare valere gli interessi dell'assicurato (doc. VI). In merito occorre riferirsi alla giurisprudenza per cui, in caso di patrocinio di un curatore la possibilità di riconoscere ripetibili in favore di un curatore è limitata. Con sentenza K 63/06 del 5 settembre 2007 (v. anche STFA K 123/06 del 6 dicembre 2007 e K 139/06 del 31 gennaio 2008, consid. 8), il Tribunale federale, a proposito del riconoscimento di ripetibili ad un'assicurata in quel caso rappresentata da un curatore, ha affermato: " 5.4.4 Con particolare riferimento alla rappresentanza da parte di un curatore o tutore, questo Tribunale ha proceduto a distinguere due situazioni: quella in cui l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore/tutore e quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque giurista. Richiamandosi alla giurisprudenza sviluppata in relazione agli

(abrogati) art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e 87 lett. g LAMal, questa Corte si è così, da un lato, pronunciata in favore del diritto all'indennità per ripetibili di una persona assistita da un avvocato (o comunque da un giurista), precedentemente designato curatore o tutore, che aveva ottenuto successo in causa per conto del suo pupillo (DTF 124 V 338 consid. 4 pag. 345; in questo senso pure le sentenze inedite del Tribunale federale delle assicurazioni I 178/88 del 29 luglio 1988, e H 199/80 del 26 febbraio 1982). Dall'altro lato, essa ha per contro negato, in applicazione dell'art. 159 OG, lo stesso diritto in relazione all'operato di un "semplice" curatore intervenuto a prendere posizione su un ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (sentenza I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). In quest'ultima vertenza, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha giudicato che la parte resistente (l'assicurato) non era rappresentata da una persona (il curatore) particolarmente qualificata, motivo per il quale non poteva vantare il diritto a ripetibili, e ciò nemmeno a dipendenza di un dispendio lavorativo superiore al normale di quest'ultimo (sentenza citata, ibidem; v. inoltre pure sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, consid. 9). 5.5 Dagli atti di causa non risulta che la curatrice dell'assicurato sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Conformemente alla suesposta giurisprudenza il suo intervento non poteva di conseguenza giustificare l'assegnazione di un'indennità per ripetibili, come per contro ha giudicato il primo giudice. Né la Corte cantonale ha per il resto ravvisato un comportamento temerario della qui ricorrente; comportamento che, datene le condizioni, avrebbe eventualmente pure potuto legittimare l'assegnazione di simili indennità (cfr. per analogia DTF 127 V 205 , 110 V 132 consid. 4d pag. 134). Ne discende che il ricorso dell'assicurato ricorrente merita di essere accolto.” Anche nel caso di specie, dagli atti di causa non emerge che la curatrice dell'insorgente sia giurista o comunque in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né si può ravvisare un agire temerario da parte della Cassa. Ne segue che non vanno assegnate ripetibili all'assicurato per il lavoro effettuato dalla sua curatrice (STCA 33.2023.31 del 14 dicembre 2023, STCA 33.2022.21 del 23 novembre 2022, STCA 36.2021.29 del 27 settembre 2021). Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni in ambito di assicurazione malattia, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPG). Sul tema STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022 e SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.